

# La giusta retribuzione e il salario orario minimo

Un approccio di *Law and Economics*

Relazione di Pietro Ichino  
alla Giornata di Studio promossa  
dall'Ordine dei Dottori Commercialisti  
Milano, 26 settembre 2019

# In questa relazione


- I. Lo *hourly minimum wage* in Europa e (forse) in Italia
- II. Le possibili ragioni d'essere dell'imposizione di uno standard minimo
- III. Il problema degli squilibri regionali di produttività del lavoro e di costo della vita

Charlie Chaplin, Pay Day, 1922

# I. *Lo hourly minimum wage in Europa e (forse) in Italia*

# Gli strumenti con cui si può fissare la retribuzione minima

- L'art. 36 non impone l'intervento diretto dei pubblici poteri per fissare lo standard retributivo minimo
- Il modello del *minimum wage*, adottato dalla maggior parte dei Paesi dell'OECD
- La *scelta astensionista* del legislatore italiano nel corso degli ultimi 70 anni, coniugata con la giurisprudenza sull'art. 36



# Due modi opposti di concepire lo standard minimo fissato dallo Stato

- Il **s.m. in funzione della piena libertà del sistema delle relazioni industriali**: si stabilisce il minimo per proteggere i più deboli, ma al di sopra di quello liberi i sindacati e i singoli lav.




- Il **s.m. in funzione di una politica dei redditi**: si introduce il s.m. per stimolare la contratt. collettiva (**smic francese**) o per indebolire i sindacati e ridurre i livelli salariali (**esperienza recente greca**)



# Il *minimum wage* in 28 Paesi in percentuale della retribuzione mediana

Minimum-wage levels before taxes: percentage of median wage, pre-crisis and latest



# In Italia: la delega non attuata



Legge n. 183/2014, c. 7, lett. g:

«introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del **compenso orario minimo**, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, **nei settori non regolati da contratti collettivi** sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»

# I quattro disegni di legge maggiori presentati nella XVIII legislatura



- Il disegno di legge **Laus (PD)** n. 310/2018

- Il disegno di legge **Catalfo (M5S)** n. 658/2018



- Il d.d.l. **Polverini (FI)** n. 707/2018

- Il d.d.l. **Nannicini (PD)** n. 1132/2019



# Il d.d.l. Laus (PD)



- Si applica a «tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa»
- lo **standard orario minimo: 9 euro** al **netto** dei contributi previdenziali
- è **incrementato annualmente in relazione all'indice Istat** del costo della vita per op. e imp.
- lo standard si applica al livello di inquadr. minimo, con eventuale **riproporzionamento dei minimi relativi ai livelli superiori**



## Il d.d.l. Catalfo (M5S)

- Si applica a lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. e collaborazioni ex art. 2 d.lgs. n. 81/2015
- **estende *erga omnes*** i c.c.n.l. stipulati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative
- **ultrattività** per legge dei c.c.n.l., con indicizzazione all'indice IPCA
- **standard orario minimo: 9 euro** al lordo contr.

# Il d.d.l. Polverini (FI)



Si limita a prevedere l'**efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi** e accordi interconfederali stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi



## Il d.d.l. Nannicini (Pd)

- **Estende *erga omnes*** i c.c.n.l. stipulati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative
- istituisce una commissione paritetica presso il CNEL competente per determinare...
- ... **un salario minimo di garanzia** applicabile per le **attività non coperte da contratto coll.**

# I problemi che si pongono in riferimento ai tre progetti

- **Dubbi di costituzionalità** dell'estensione *erga omnes* dell'efficacia dei ccnl (art. 39 Cost.)
- Il problema della **scarsa trasparenza delle retribuzioni** italiane e conseguente **minore efficacia** di qualsiasi s.m. stabilito per legge
- In riferimento ai d.d.l. Catalfo e Laus: i **difetti gravi di un s.m. che non tenga conto dei gravi squilibri regionali** (v. terza parte dell'esposizione)

# L'entità dello standard minimo

- Nei Paesi OCDE il s.m. si colloca per lo più **tra il 40% e il 60% del salario orario mediano**
- Il 60% del salario orario mediano si colloca, **in Italia, intorno agli € 7,5**
- Uno standard di **€ 9** al lordo del contrib. prev. gravante sul lavoratore si collocherebbe **intorno all'80%** del salario mediano!

Un ritorno alla teoria della  
«retribuzione variabile  
indipendente del sistema»?

II.  
Le possibili  
ragioni d'essere  
dell'imposizione  
di uno standard  
minimo


Charlie Chaplin, Pay Day, 1922

# Alle origini del dibattito economico sulla ragion d'essere (o di non essere) dell'imposizione di uno standard minimo

- La «legge ferrea dei salari» enunciata da **A. Smith** sulla base delle teorie di **T. R. Malthus**...



T. R. Malthus




J.S. Mill

- ... poi perfezionata con la «teoria del fondo salari» di **J.S. Mill**

«[...] Il cittadino Weston ha illustrato la sua teoria, raccontando che se una zuppiera contiene una determinata quantità di minestra, che deve essere mangiata da un determinato numero di persone, un aumento della grandezza dei cucchiaini non porterebbe a un aumento della quantità della minestra.


Egli mi permetterà di trovare che questa illustrazione è fatta un po' col cucchiaino. [...] Il cittadino Weston ha dimenticato, a sua volta, che la zuppiera nella quale mangiano gli operai è riempita dell'intero prodotto del lavoro nazionale e che **ciò che impedisce loro di prenderne di più**, non è nè la piccolezza della zuppiera, nè la scarsità del suo contenuto, ma **è soltanto la piccolezza dei loro cucchiaini**. [...]»

Una  
pagina  
famosa  
di K. Marx



È l'idea del «salario come **variabile indipendente**»


# Quando il salario è davvero una «variabile indipendente» del sistema?



Lo è in un sistema che corrisponda al modello

del **monopolio** nel mercato dei **beni**

e/o



del **monopsonio** nel mercato del **lavoro...**

... ma solo **entro i limiti della rendita** che, in questi casi, i lavoratori possono proporsi di erodere

# La ragion d'essere del movimento operaio delle origini



I lavoratori possono **contendere la rendita monopolistica** e/o quella **monopsonistica** all'imprenditore, fino ad appropriarsene del tutto, senza causare un effetto riduttivo dell'occupazione, anzi addirittura aumentandola

# La Conv. OIL n. 26/1928 impone di correggere la distorsione monopsonistica mediante **standard inderogabili**

**Art. 1** - Impone che si adottino «metodi che permettano di fissare le aliquote minime di salari per i lavoratori occupati nelle industrie o in rami di industrie (in modo particolare nelle industrie a domicilio), ove non esista un regime efficace per la fissazione dei salari mediante contratto collettivo o in altro modo, e laddove **i salari siano eccessivamente bassi.**»

**Art. 3** – [...] «Le aliquote minime dei salari in tal modo fissato avranno **carattere obbligatorio** per i datori di lavoro ed i lavoratori interessati e **non potranno venir ridotte** da essi né mediante accordo individuale né, salvo autorizzazione generale o speciale dell'autorità competente, mediante contratto collettivo». 21



International  
Labour  
Organization

# L'articolo 36 Cost. può intendersi come attuazione della Conv. OIL n. 26/1928

- Dall'art. 36 può sicuramente trarsi un obbligo per la Repubblica di correggere la distorsione monopsonistica
- il precetto vale anche quando dal **monopsonio strutturale** si passa (nell'economia matura) a quello **dinamico**
- strumenti possibili di correzione:
  - estensione ***erga omnes*** dell'efficacia dei contratti collettivi nazionali
  - ***minimum wage*** indifferenziato o differenziato



# Nessun sostegno, invece, per i lavoratori nella spartizione della rendita **monopolistica**

- La svolta del diritto europeo e della legge **antitrust**: la rendita monopolistica va soppressa
- la Repubblica non si schiera più con i lavoratori nella lotta per la spartizione della **rendita monopolistica**, ma con i consumatori, per azzerarla



- Alcuni esempi:
  - oggi **poste**, numerosi **servizi pubblici** locali in concessione



- in passato, **Alitalia**, **banche**, **servizi aeroportuali**

# Quando il mercato assume una struttura concorrenziale...




- Nel **mercato dei beni concorrenziale** tende a sparire la rendita monopolistica (v. il caso di banche, trasporti, ecc.)
- È vero che anche in un **mercato del lavoro concorrenziale** dal lato della domanda possono manifestarsi distorsioni monopsonistiche («monopsonio dinamico») che vanno corrette...
- ... ma la retribuzione qui torna a dipendere principalmente dalla **produttività marginale del lavoro**

# Il limite costituzionale massimo dello standard minimo inderogabile

- Lo standard retributivo minimo protetto

dall'art. 36 **non** può essere determinato in modo da **generare disoccupazione...**

- ... perché la Costituzione vieta allo Stato di privilegiare un interesse degli **insiders** a danno del diritto al lavoro degli **outsiders**



Charlie Chaplin, Pay Day, 1922




### III. Il problema degli squilibri regionali di produttività e di costo della vita

## Due nodi da sciogliere per un *minimum wage* in Italia:

a) su misura per il Sud, per il Nord, o come?

- Oggi, in realtà, **un *m.w.* in Italia c'è** per il lavoro occasionale retribuito mediante la piattaforma Inps: **€ 9 + contributi (€ 3)** orari:
- di fatto, è praticato solo al Nord, un poco al Centro, quasi per niente al Sud
- Un *m.w.* non correlato al costo della vita regionale o è **troppo basso per il Nord**, o è **troppo alto per il Sud**




Due nodi da sciogliere per il *m.w.* (*segue*):  
**b) l'opposizione dei sindacati maggiori**

Cgil Cisl e Uil temono un depotenziamento della contrattazione collettiva nazionale:



- per la possibile perdita dell'efficacia *erga omnes* dei minimi tabellari dei CCNL
- per il possibile disincentivo all'iscrizione delle imprese alle associazioni stipulanti
- per il rischio che il nuovo standard minimo fissato dal Governo diventi un *benchmark* al ribasso per le imprese




Il confronto con  
l'esperienza tedesca  
sollecita **una riflessione**  
critica **approfondita** sulla  
scelta italiana di imporre  
**uno standard minimo**  
**nazionale indifferenziato,**  
espresso in termini  
**nominali**

Le figure riportate nelle quattro slides che seguono sono tratte da uno studio presentato da Tito Boeri, Enrico Moretti e Andrea Ichino al Festival dell'Economia di Trento nel giugno 2016


# In Germania il $\Delta$ retribuzioni nominali corrisponde al $\Delta$ produttività (in Italia no)

## Nominal wages




In RFT potere acq. più alto dove produttiv. è più alta; in IT più alto dove prod. è più bassa!

## Real wages




# In Germania prezzi e tasso occupazionale sono uguali a Ovest e a Est...

## Prices and non-employment - Germany



... mentre in Italia c'è un  $\Delta$  elevato  
sia sui prezzi sia sull'occupazione

## Prices and non-employment - Italy



# Grazie per la vostra attenzione

Sul tema di questa relazione vedi anche il cap. VIII

*La retribuzione,*

in P. Ichino, *Lezioni di diritto del lavoro.*

*Un approccio di Law and Economics,*

Giuffrè, 2004, pp. 399-458; inoltre

*La nozione di «giusta retribuzione»*

*nell'articolo 36 della Costituzione,*

in *Riv. it. dir. lav.*, 2010, I, pp. 719-767

reperibile anche nell'[Archivio degli scritti](#) del sito

[www.pietroichino.it](http://www.pietroichino.it)

Questa presentazione si può scaricare  
dallo stesso sito, nella sezione *Slides*